

La Commissione, ritenendo essere sancito il principio che le spese occorrenti per le verificazioni debbano essere a carico degli utenti, e d'altra parte essere l'imposta, di cui nella riferita petizione, stabilita per legge, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6528 il signor Ristis, notaio a Passerano, premettendo avere rilevato dalla discussione fatta nell'ultima Sessione all'occasione del prestito di lire 40,000,000, essersi specialmente il Parlamento nazionale preoccupato della necessità di non aumentare le imposte, rappresenta come sarebbe accettata come un beneficio una legge la quale fissasse il limite della sovrimposta divisionale, provinciale e comunale, le quali ascendono al giorno d'oggi ad una cifra che in vari comuni oltrepassa di gran lunga l'imposta principale.

In appoggio poi della sua asserzione enumera vari comuni della provincia di Biella nei quali, come prova un quadro annesso alla petizione, le sovrimposte ascendono a somma maggiore della rendita medesima: propone quindi che, ad esempio di quanto già venne adottato riguardo alle imposte tassa-patenti, personale-mobiliare, le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali non possano mai in alcun caso oltrepassare i limiti che la legge stabilirà. Riconoscendo poi in pari tempo le difficoltà che s'incontrerebbero per diversi allibramenti e censimenti a seconda delle diverse località, propone che la fissazione di tale limite si restringa, pel presente, all'imposta sui fabbricati, come quella il cui ammontare si trova uniformemente determinato in ogni comune, perchè in rapporto col reddito.

La Commissione, credendo che possa la petizione del signor notaio Ristis essere presa in considerazione all'occasione in cui si discuterà la legge sull'amministrazione, vi propone per mezzo mio che sia depositata presso gli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

(Avvocato Mina giudice di Borgoticino.)

CHIAVARINA, relatore. Petizione 6624. Con questa petizione l'avvocato Mina Marziano, di anni 66, espone essere stato nel 1843, mentre si trovava giudice del mandamento di Borgoticino, collocato a riposo, dopo venti anni di servizio nell'ordine giudiziario, coll'annuo assegnamento di lire 450, ed essergli, sul principio del 1852, venuto a cessare un sussidio annualmente accordatogli di lire 140 circa. La sua dispensa dal servizio essere conseguenza dell'aver egli in un procedimento criminale distrutto un semplice legno in forma di bastone. Questo fatto, per altro, aggiunge il petente, avere commesso inavvertentemente e senza dolosa intenzione, come lo prova l'esserne stata eseguita la distruzione di concerto col segretario e coll'uscieri della giudicatura; ed il bastone medesimo, quantunque in sul principio dell'istruzione giudiziaria potesse supporre corpo di delitto, venne però, nel progresso della medesima, a risultare di nessuna importanza e di nessun interesse pel corso della giustizia.

Il petente, credendo la malevolenza di taluno non affatto estranea al suo licenziamento dall'impiego, si lamenta di non essere stato sentito nelle sue difese, le quali, appoggiate a dichiarazioni e ad atti di comuni da lui percorsi nella sua carriera, ed ai titoli del mandamento stesso di Borgoticino uniti alla petizione, debbono, a suo dire, riuscirgli favorevoli.

Indicando poi una lettera unita alle altre carte, in data 2 settembre 1848 del signor cavaliere Rossi, allora capo di divisione al Ministero di grazia e giustizia, dalla quale apparisce che allora il Ministero era propenso a migliorare la sua condizione, conchiude col chiedere al Parlamento che, preso in considerazione il fatto essere accaduto per sola inavvertenza, avuto riguardo al servizio prestato per lo spazio di anni venti e tenuto conto delle strettezze pecuniarie in cui ora si trova, gli venga aumentato l'annuo assegnamento già accordatogli col regio brevetto 28 gennaio 1849.

La Commissione, non avendo potuto trovarsi in caso di apprezzare sufficientemente le circostanze espone dal petente vi propone per mezzo mio che questa petizione venga inviata al ministro di grazia e giustizia, affinchè, presa nuova cognizione dei fatti, voglia provvedere a seconda delle risultanze e a termini di legge.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Prego la Camera di avvertire che con questa petizione sostanzialmente si domanda che la Camera si faccia a rivedere e giudicare i motivi per cui il potere esecutivo ha creduto di collocare a riposo un impiegato.

Secondo i precedenti della Camera, converrebbe sapere se il petente siasi già rivolto al ministro di grazia e giustizia da cui dipendeva come impiegato, perchè le ragioni per cui il potere esecutivo non ha creduto di fare buon viso alla sua istanza possono essere gravi.

Osservi la Camera qual peso si addosserebbe ove ammettesse il principio di entrare ad esaminare per ciascun impiegato, a qualunque ordine appartenga, ed estraneamente a qualunque questione politica, se egli sia stato rimosso a torto o a ragione.

Ponendo mente a ciò, mi parrebbe più conveniente che la Camera dichiararsi di passare all'ordine del giorno.

CHIAVARINA, relatore. La Commissione, nel prendere la conclusione che ebbi l'onore di esporre, ha tenuto conto delle ragioni rappresentate dal Mina nella da lui sporta petizione, di non essere stato sentito nelle sue difese.

In secondo luogo ebbe a considerare che ora si tratta soltanto di vedere se a termini delle regie patenti 1839 possa alle volte competergli un maggiore assegnamento. Questi furono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere la conclusione che ho riferito.

(Entra il ministro di grazia e giustizia.)

BOTTERO. Domando all'onorevole relatore se il petente ha già avuto ricorso al Ministero.

Una voce. Vi è una lettera.

BOTTERO. Ma questa lettera non è del Ministero.

CHIAVARINA, relatore. Il documento che produsse il petente non è del Ministero, ma è una lettera confiden-